

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“VIVIAMO IN POSITIVO BARI” ODV – V.I.P. BARI

Titolo Primo

Costituzione e Scopi

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via Paolo Pellegrini, 4 palazzina B, 70131 Bari (BA), quale Ente del terzo settore, l'Associazione di Volontariato denominata “**VIVIAMO IN POSITIVO BARI**” ODV, denominata in forma abbreviata “**V.I.P. BARI**”, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione “**VIP BARI**”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica e aconfessionale; si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili dell'uomo.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: interviene nell'area della solidarietà sociale, in rapporto all'assistenza socio-sanitaria.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: (quelle in blu sono aggiunte per allinearsi allo statuto di vip italia...indicano le attività sommariamente svolte)

- garantisce assistenza socio-sanitaria, attraverso la presenza dei volontari clown nei reparti ospedalieri, negli ambulatori medici, case di cura, case di riposo per anziani, comunità di

disabili, comunità di bambini, centri diurni, in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico e psichico;

- realizza e collabora, con la presenza di volontari clown, a missioni, garantendo momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema povertà e difficoltà, e promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- promuove e favorisce, attraverso iniziative, la crescita di una cultura solidale stimolando forme di partecipazione da parte delle organizzazioni e dei singoli, nonché l'educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà attraverso la diffusione di notizie relative alle diverse realtà di disagio;
- forma, qualifica e aggiorna i volontari da destinare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- svolgere attività di assistenza sociale, Clownterapia e Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;
- promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.
- favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato
- Si attiene agli obiettivi della Federazione V.I.P. Italia ODV, della quale è socia, condividendone a pieno i valori;
- promuove la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e fra queste e altre organizzazioni sociali e culturali di promozione della sussidiarietà.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e

privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 .

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Titolo Secondo

Gli Associati

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero e le proprie capacità. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato.

Ai fini dell'adesione possono far domanda cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata preventivamente da un genitore o comunque da chi esercita patria potestà. Il minore non avrà diritto di voto sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Modalità di ammissione

Art. 8. Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare i relativi dati anagrafici e professione;
- dichiarare di aver preso lettura del presente Statuto, di dividerne gli scopi, di voler

partecipare alla vita associativa, di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e di rispettare le decisioni validamente assunte dagli Organi Sociali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 90 giorni all'interessato specificandone i motivi. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro 7 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione al libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale, ha valore per tutto l'anno associativo. Essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, e di svolgere gratuitamente la propria attività ai fini della crescita e promozione degli scopi statutari dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Recesso ed esclusione del socio

Art. 11. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire:

- a) per morte;

- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione e si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione delle norme statutarie e dei regolamenti dell'Associazione, che arrecano danni morali o materiali all'Associazione contravvenendo ai principi e ai valori della stessa; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa tempestivamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio escluso, il quale entro i successivi 60 giorni dal momento della ricezione della stessa, potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, In ogni caso, qualora non sia presentato ricorso, il Consiglio Direttivo comunica a tutti i soci, attraverso il canale ufficiale di comunicazione dell'Associazione (mailing list e/o Vippity), la delibera di esclusione, fermo restando che la stessa dovrà essere ratificata dall'Assemblea alla prima seduta utile successiva al termine dei 60 giorni.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo Terzo

Organizzazione dell'Associazione

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca:

- almeno due volte all'anno, di cui obbligatoriamente una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

Il Presidente dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in caso di scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di e-mail in mailing list e/o su Vippity.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente.

La seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega scritta. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe scritte. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Per esercitare il proprio diritto al voto il socio deve essere in regola con il versamento della quota sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity) e/o in mailing list, specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si esprimono come "astenuato" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione.

Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio preventivo entro novembre di ogni anno, e, comunque, non oltre il mese di dicembre;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere i suoi membri ogni tre anni e revocarli;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approvare le variazioni di bilancio;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- discussione di deliberazioni inerenti fattori urgenti e/o necessari alla svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 20. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci e adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ciascun socio può intervenire all'Assemblea straordinaria tramite un proprio delegato. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe scritte.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Le votazioni sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi, fatta eccezione per esplicita richiesta di scrutinio segreto dalla maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Sono eleggibili tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui discutere o deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- nomina tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- nomina tra i propri componenti il Vice-Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il segretario e li revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- determina la quota associativa;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività e sottopone alla sua approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti, le donazioni ricevute e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- approva eventuali variazioni al bilancio preventivo in corso d'anno;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera, con votazione a maggioranza, la dimissione dello stesso Consiglio Direttivo.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale controfirmato da Presidente e Segretario.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Art. 25. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, l'Assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

Se venissero a mancare o di dimettessero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentate dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentate dell'Associazione, ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e ne custodisce copia. Il Presidente può inoltre delegare, in via transitoria, parte dei propri compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo. I mandati del Presidente e del Vice Presidente coincidono temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere è responsabile della cassa dell'Associazione e della tenuta delle scritture contabili, collabora con il Presidente alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito il compito di operare, con banche e uffici postali, ivi compresa qualsiasi operazione inerente le mansioni.

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea, che trascrive, e firma con il Presidente, sugli appositi libri affidati alla sua custodia e responsabilità, unitamente al libro Soci. È compito del segretario gestire l'agenda dell'Associazione ed eventuali inviti istituzionali rivolti all'Associazione e quindi al Presidente, gestire le comunicazioni ufficiali e la corrispondenza online.

L'Organo di controllo

(questi organi sono presenti solo se eletti, in pratica per noi non ci sono...ma il CSV ci ha consigliato di inserirli perché sono obbligatori se si superano i 200mila euro)

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Titolo Quarto

Patrimonio, esercizio sociale, bilancio e libri sociali

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, e con la chiusura dell'esercizio verrà elaborato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione possono essere costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- donazioni
- lasciti testamentari
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

- donazioni;
- lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sono intrasferibili e in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo Quinto

Disposizioni varie e finali

Controversie tra gli associati

Art. 38. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai sue così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 del presente Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.